

Memorandum

Sulla comunicazione giudiziale diretta tramite la rete internazionale di giudici dell'Aia (RIGA, di seguito: "la rete")

Regole fondamentali

- La rete è stata creata per favorire il buon funzionamento delle convenzioni dell'Aia sul rapimento di minori (CARap; RS 0.211.230.02) e sulla protezione di minori (RS 0.211.231.011). Nel 2023 il suo oggetto è stato esteso al buon funzionamento della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti (RS 0.211.232.1).
- Le domande possono provenire unicamente da tribunali o da autorità di protezione dei minori e degli adulti. Il diritto di essere sentito delle parti alla procedura deve essere rispettato.
- Lo Stato che richiede un'informazione deve far parte della rete. Ciò può essere verificato sul sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (www.hcch.net > espaces spécialisés > espace enlèvement d'enfants > Réseau international de juges de La Haye). In caso di dubbi sulla lingua nella quale può aver luogo la comunicazione, si consiglia di verificare con il membro svizzero della rete competente. Le traduzioni sono compito del tribunale richiedente.
- Quella tramite la rete è un'alternativa alla comunicazione tramite l'Autorità centrale (www.bj.admin.ch > Rapimento internazionale di minori) o tramite istituzioni private (Servizio sociale internazionale, <https://www.ssi-suisse.org/fr#>) e non esclude il ricorso a questi canali. Anche i contatti diretti con tribunali stranieri restano possibili.

Oggetto della comunicazione giudiziale diretta

La seguente lista di possibili domande non è esaustiva.

- Nell'altro Stato c'è una procedura in corso? Qual è il suo stato di avanzamento?
- Qual è la situazione giuridica nello Stato di origine riguardo al diritto di custodia del genitore richiedente?
- Un accordo concluso in procedura di ritorno può essere riconosciuto nello Stato di origine?
- Nel paese di origine possono essere ordinate delle misure di protezione in favore del bambino e/o del genitore autore del rapimento che entrino in vigore al ritorno del bambino?
- In caso di ritorno nel paese di origine, il genitore autore del rapimento incorre in sanzioni civili o penali? Come si può evitare ciò?
- Si prevede di accordare a uno dei genitori un diritto di visita da esercitare all'estero: si può garantire il rispetto delle condizioni poste all'esercizio del diritto di visita e il rientro del bambino in Svizzera?
- In un caso concreto di protezione dei minori in applicazione della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori, è possibile trasmettere la competenza all'altro stato?

Persone di riferimento

I membri svizzeri della rete sono

- per le parti francofone e italofone del paese:
Marie-Pierre de Montmollin, giudice cantonale, Tribunale cantonale di Neuchâtel
www.ne.ch > Autorités > Pouvoir judiciaire > Tribunal cantonal > contact

- per le parti germanofone del paese:
Anastasia Falkner, giudice cantonale, Tribunale superiore del canton Berna
www.justice.be.ch > Obergericht > Kontakt

e sono raggiungibili tramite i rispettivi tribunali e si rappresentano a vicenda.

Presa di contatto

Le domande dovrebbero pervenire in forma scritta (di preferenza per e-mail) e contenere le indicazioni seguenti:

1. nome e coordinate (indirizzo, telefono, fax, e-mail) del(la) giudice che desidera instaurare la comunicazione;
2. tipo di caso (descrizione della fattispecie tenente conto della confidenzialità, proprio numero del dossier e, nella misura in cui sono conosciute, informazioni su un'eventuale procedura in corso all'estero, menzione del tribunale, numero del dossier, data, ecc.);
3. domande formulate nel modo più concreto possibile, indicazione della persona/autorità che deve rispondere (membro della rete per domande generali; tribunale competente per il caso all'estero, se possibile indicarne le coordinate);
4. se si desidera comunicare direttamente con il tribunale competente, indicazione del mezzo di comunicazione (per iscritto, quindi di preferenza per e-mail, o per telefono), o se si preferisce che la comunicazione avvenga tramite il membro della rete;
5. le proprie conoscenze linguistiche attive e passive, nel caso di comunicazioni con un tribunale al di fuori della propria area linguistica;
6. come vengono informate le parti alla procedura della comunicazione giudiziale diretta;
7. eventuali altri punti importanti;
8. termine entro il quale dovrebbero essere al più tardi comunicate le risposte.

Fornire la descrizione della fattispecie e le domande già formulate in una lingua nella quale si può comunicare con il tribunale straniero rende più semplice e rapido l'intervento.

28.08.2023 / 12.12.2023

I membri svizzeri della rete